

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Tra

L'ARPA Lazio – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, con sede legale in Rieti, via G. Garibaldi 114 – 02100, codice fiscale 97172140580, di seguito denominata “Agenzia”, rappresentata da

nato/a ail

e

Il/la.....

con sede legale in

via.....

codice fiscale,.....(soggetto promotore) di seguito denominato/a....., rappresentato da

nato/a a il

Premesso che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici o privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Si conviene quanto segue

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 2

Soggetto ospitante

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Agenzia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di(soggetto promotore) ai sensi del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge 196/1997.
2. L'Agenzia indica un responsabile (di seguito indicato tutor dell'Agenzia) dell'inserimento del tirocinante cui lo stesso è tenuto a fare riferimento.
3. L'Agenzia comunica tempestivamente a..... (soggetto promotore) l'eventuale interruzione del tirocinio.
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Agenzia si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e a (soggetto promotore).
5. L'Agenzia garantisce al tirocinante l'informazione, la formazione e le istruzioni adeguate in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché dei regolamenti aziendali, per il tramite dei tutor aziendali e dello Staff prevenzione e protezione dell'Agenzia; adeguata sorveglianza sanitaria, nei casi in cui sia prevista; fornisce, altresì, idonea dotazione personale di sicurezza prevista dalle normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento della frequenza.
6. Al termine del tirocinio, su richiesta del tirocinante, l'Agenzia rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento per i tirocini formativi adottato dall'Agenzia stessa, l'attestato relativo al tirocinio frequentato.

Articolo 3

Soggetto promotore

1. Il (soggetto promotore) è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Agenzia e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
3. Il (soggetto promotore) si impegna a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali dell'Agenzia.

Articolo 4

Tutorato e progetto formativo

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato da (soggetto promotore) in veste di responsabile didattico-organizzativo (di seguito denominato

tutor didattico) e dal tutor dell’Agenzia i cui compiti sono previsti dall’articolo 8 della presente convenzione.

2. Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture dell’Agenzia viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nome del tirocinante;
 - b) i nomi del tutor didattico e del tutor dell’Agenzia;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso le strutture dell’Agenzia;
 - d) le strutture dell’Agenzia presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. Il modello di progetto formativo cui fare riferimento è allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto di formazione e di orientamento allegato alla presente convenzione;
 - b) seguire le indicazioni del tutor didattico e del tutor dell’Agenzia e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e ogni altra evenienza;
 - c) rispettare il regolamento dell’Agenzia in materia di prevenzione e protezione per la sicurezza del lavoro emanato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito all’attività svolta dall’Agenzia, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - e) rispettare il regolamento dell’Agenzia in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
 - f) rispettare ogni altra disposizione regolamentare e procedimentale vigente all’interno dell’Agenzia.
2. Il tirocinante si impegna a trasmettere all’Agenzia, prima dell’inizio del tirocinio, il questionario per la rilevazione delle aspettative e, al termine del tirocinio, il questionario di valutazione, predisposti dall’Agenzia per il monitoraggio sull’efficacia delle attività di tirocinio.

Articolo 6

Durata del tirocinio

1. Il tirocinio avrà la durata specificata nel progetto formativo di cui all'art. 4 che precede, relativo a ogni tirocinante, in conformità alla normativa vigente.
2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massima di durata indicati dall'art. 7 del DM n. 142/98, così come modificato dall' art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138.

Articolo 7

Orario

1. Il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor dell'Agenzia tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo.
2. La presenza del tirocinante presso le strutture dell'Agenzia deve risultare da apposito registro predisposto dall'Agenzia.

Articolo 8

Compiti del tutor dell'Agenzia

1. Il tutor dell'Agenzia ha il compito di:
 - a) inserire e seguire il tirocinante nella struttura dell'Agenzia ove è chiamato ad operare e nei momenti formativi;
 - b) contribuire alla stesura del progetto formativo;
 - c) affiancare il tirocinante all'interno dell'Agenzia;
 - d) illustrare le modalità delle varie attività;
 - e) chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio;
 - f) valutare la prestazione del tirocinante;
 - g) verificare il rispetto da parte del tirocinante dei doveri di cui all'articolo 5 della presente convenzione.
2. Il tutor dell'Agenzia, al termine del tirocinio, redige una relazione sulle attività svolte ed esprime una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto formativo.

Articolo 9

Esenzione da oneri

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Agenzia alcun onere finanziario né obblighi di altra natura salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati

esclusivamente per la finalità della convenzione secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 11

Foro competente

2. Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione è competente il foro di Rieti.

Articolo 12

Durata

1. La presente convenzione ha la durata dianno/i a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro espressa istanza del soggetto promotore.

Rieti,

Il soggetto promotore

ARPA Lazio